

PROCEDURA

**in materia di
comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni
effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni RECORDATI
S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse connessi compiute dai Soggetti Rilevanti**

(INTERNAL DEALING)

INDICE

		PARTE I – Premesse		
01	01	Scopo della Procedura	pag.	4
01	02	Riferimenti normativi	pag.	4
		PARTE II – Inosservanza della Procedura		
02	01	Sanzioni	pag.	5
		PARTE III – Identificazione dei Soggetti Rilevanti		
03	01	Premessa	pag.	5
1		Soggetti rilevanti nella Società	pag.	5
2		Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti	pag.	6
3		Azionisti rilevanti	pag.	6
4		Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti	pag.	7
		PARTE IV – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti alla Società		
04	01	Operazioni oggetto di comunicazione	pag.	8
04	02	Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	pag.	8
		PARTE V - Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle comunicazioni		
05	01	Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni	pag.	10
05	02	Compiti del Preposto	pag.	10
05	03	Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni	pag.	11
05	04	Procedure operative	pag.	11
		PARTE VI – Termini, contenuti e modalità di comunicazione delle operazioni compiute dai <i>soggetti rilevanti</i> e dalle <i>persone loro strettamente legate</i> (diversi dagli <i>azionisti rilevanti</i>) e di pubblicazione delle medesime		
06	01	Comunicazione alla Consob e alla Società	pag.	12
06	02	Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società	pag.	13
		PARTE VII – Termini, contenuti e modalità di comunicazione delle operazioni compiute da parte degli <i>azionisti rilevanti</i>		
07	01	Premessa	pag.	15
07	02	Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società	pag.	15
		PARTE VIII – Divieto di compiere operazioni in determinati periodi dell’anno		
08	01	Riserva di facoltà	pag.	16

		PARTE IX - Norme finali		
09	01	Diffusione della Procedura	pag.	17
09	02	Controllo sul rispetto della Procedura	pag.	17
09	03	Entrata in vigore	pag.	17
09	04	Modifiche ed integrazioni alla Procedura	pag.	17
		Allegati		
A		Elenco dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e dei dirigenti aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali	pag.	19
B		Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7, Procedura emittenti	pag.	20
		Appendice		
		Normativa richiamata	pag.	26

PARTE I - Premesse

01.01 *Scopo della Procedura*

Scopo della presente Procedura (di seguito "Procedura") è ottemperare a quanto previsto dall'art. 114 c. 7 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in breve "TUF"), e dagli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 e disciplinare i flussi informativi dai soggetti obbligati, individuati dalla normativa vigente (art. 114 comma 7 TUF) e dalla Procedura stessa, a RECORDATI S.p.A. (di seguito la "Società"), alla Consob ed al Mercato.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 Aprile 2006.

Le predette norme sono finalizzate a dare trasparenza ad operazioni su azioni della Società o su altri strumenti finanziari ad esse connessi compiute dai soggetti rilevanti (come nel prosieguo definiti) che, per particolare posizione ricoperta nell'emittente o nelle sue controllate rilevanti, hanno una conoscenza particolarmente approfondita della realtà aziendale.

La Procedura è volta a:

- individuare i "dirigenti" della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 152-octies RE;
- definire le modalità di comunicazione da parte dei "dirigenti" alla Società delle informazioni relative alle operazioni su azioni effettuate da essi o da persone strettamente legate ad essi (come meglio definite nel prosieguo), nonché
- definire le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute dai propri "dirigenti" e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto, ai sensi del nono comma dell'art. 152-octies citato.

E' inteso che l'assolvimento degli obblighi posti dalla Procedura intende disciplinare l'informativa avente ad oggetto operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando l'applicazione delle norme che prevedono l'obbligo di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate.

01.02 *Riferimenti normativi*

TUF *Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni)*

RE *Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).*

PARTE II – Inosservanza delle regole di comportamento

02.01 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro cinquemila ad euro cinquecentomila** per l'inosservanza delle disposizioni di tale articolo o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

Alla stessa sanzione soggiacciono i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7 (i soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate), in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

Ai dipendenti che violassero le disposizioni della Procedura saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

In caso di inosservanza della Procedura da parte dei soggetti rilevanti di cui alla successiva Parte III paragrafo 1 lett. a) e b), il Consiglio di Amministrazione, se trattasi di grave o reiterata inosservanza, potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del consigliere o del sindaco inadempiente.

PARTE III – Identificazione dei Soggetti Rilevanti

03.01 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF (in breve anche "**comunicazioni internal dealing**"), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte IV della Procedura (in breve anche "**operazioni**"), effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 4), i *soggetti rilevanti* come sotto individuati ai punti 1, 2 e 3.

1 Soggetti rilevanti nella Società

Sono *soggetti rilevanti* nella Società:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

I soggetti cui alle lettere c) e d) sono individuati nell'**Allegato A** alla Procedura.

Individuazione dei dirigenti della Società aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

L'individuazione dei dirigenti della Società aventi "regolare" accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Presidente ed Amministratore Delegato.

L'individuazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

- (a) valutazione relativa all'accesso ad informazioni privilegiate da parte del "dirigente" in relazione alla funzione a lui/lei affidata;
- (b) struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- (c) sussistenza in capo al dirigente di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2 Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti

Sono *soggetti rilevanti*:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, che svolgano le predette funzioni presso le società controllate ⁽¹⁾, direttamente o indirettamente, dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nelle predette società controllate rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (in breve anche **controllate rilevanti**).

Ai sensi dell'art. 152-octies, comma 8, RE, anche le società *controllate rilevanti* devono:

- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del TUF, come individuati nello stesso articolo e nel RE;
- b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

3 Azionisti rilevanti

E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 RE ⁽²⁾, **pari almeno al 10 per cento**

⁽¹⁾ Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
- b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 118 RE:

- sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto;

del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che **controlla** la Società.

4 <i>Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti</i>
--

Ai sensi dell'art. 152-sexies RE, per *persone strettamente legate ai soggetti rilevanti* si intendono:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-octies, commi 1 e 10 RE), **è compito dei soggetti rilevanti** rendere nota alle *persone strettamente legate* la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute a comunicare loro le *operazioni* compiute affinché i *soggetti rilevanti* possano adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura.

-
- sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti;
 - le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

PARTE IV – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti alla Società

04.01 Operazioni oggetto di comunicazione

Fatto salvo quanto previsto sub 04.02, ciascuno dei soggetti rilevanti deve comunicare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalle successive Parti VI e VII, le operazioni di:

- acquisto
- vendita
- sottoscrizione
- scambio

di **azioni** emesse dalla Società o di altri **strumenti finanziari collegati** alle anzidette azioni.

Sono "strumenti finanziari collegati alle azioni":

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF ⁽¹⁾;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
- 5) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le azioni non quotate emesse da società *controllate rilevanti* e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegati.

04.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno**; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun *soggetto rilevante* e quelle effettuate per conto delle *persone strettamente legate a tali soggetti*;

⁽¹⁾ Art. 1, comma 3, TUF: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

Ai sensi dell'art. 1 comma 2:

- contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

b) le operazioni **effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate**;

c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Tenuto conto di quanto previsto sub 04.01, restano altresì escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di azioni.

PARTE V – Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle comunicazioni

05.01 Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni

Il soggetto preposto (il “**Preposto**”) al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte VI e Parte VII della Procedura è individuato nel Responsabile del Servizio Legale e Societario (LEG) o, in sua assenza, nel Direttore della Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo (DIFIN-G) (di seguito “il Sostituto”) il quale, in tal caso, deve adempiere agli obblighi che il Procedura pone in capo al Preposto.

A tali soggetti possono essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti in relazione alle previsioni della Procedura.

05.02 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto della Direzione Risorse Umane di Gruppo, l’elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) predisporre ed aggiornare, con il supporto delle Direzione Finanziaria di Gruppo, l’elenco delle *controllate rilevanti*;
- d) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia della Procedura (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l’impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 114, comma 7 TUF;
- e) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* per l’espletamento degli obblighi di comunicazione;
- f) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- g) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* (ove la Società sia tenuta in base ad accordi con i *soggetti rilevanti*);
- h) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i *soggetti rilevanti*);
- i) inviare ai *soggetti rilevanti* comunicazione relativa all’esistenza di eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei *soggetti rilevanti* delle *operazioni* di cui alla presente Procedura, ai sensi del successivo paragrafo 8.1;
- j) informare tempestivamente la Società (nella persona del Presidente ed Amministratore Delegato - PRE) delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- k) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- l) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i *soggetti rilevanti* per l’invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei *soggetti rilevanti*, delle comunicazioni, nonché di tutta l’ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai *soggetti rilevanti* in relazione alla presente Procedura e sue eventuali procedure di attuazione;

-
- m) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche della presente Procedura;
 - n) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché venga pubblicata la Procedura, nell'ultima versione vigente;
 - o) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei *soggetti rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

05.03 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Preposto e il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di "abuso di informazioni privilegiate" di cui al Titolo I-bis del TUF ⁽¹⁾.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

05.04 Procedure operative

Le attività di competenza del Preposto potranno essere regolate da specifiche Procedure, ove necessario.

⁽¹⁾ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE VI – Termini, contenuti e modalità di comunicazione delle operazioni compiute dai soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime

06.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, i *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate* devono comunicare alla Consob ed alla Società le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi **entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione** ⁽¹⁾.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle *operazioni* compiute dai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e dalle persone loro strettamente legate*, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato "schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies, comma 7" riportato nell'allegato 6 al RE (vedasi **Allegato B**).

COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato B con le seguenti modalità:

- soggetto rilevante non collegato al NIS

Invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero 06.84.77.612 ovvero
- e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT

o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.

- soggetto rilevante collegato al NIS

Invio della comunicazione tramite NIS.

In caso di **impossibilità temporanea** di utilizzo del NIS provvedere all'invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero 06.84.77.612 ovvero
- e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT

COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui all'**Allegato B** con le seguenti modalità:

a) invio a mezzo mail:

- quanto al Preposto all'indirizzo xxxxxxxxxxxx con copia alla segreteria all'indirizzo xxxxxxxxxxxx;
- quanto al Sostituto all'indirizzo xxxxxxxxxxxx con copia alla segreteria all'indirizzo xxxxxxxxxxxx;

b) in subordine, in formato cartaceo, via fax:

- quanto al Preposto al n. xxxxxxxxxxxx;

⁽¹⁾ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

-
- quanto al Sostituto al n. xxxxxxxxxxxx;
 - c)** oppure con consegna *brevi manu* presso l'ufficio del Preposto o del Sostituto in Milano, Via Civitali 1.

Il Preposto, ricevuta la comunicazione dai *soggetti rilevanti nella Società e nelle controllate rilevanti* con le stesse modalità fornisce alle stesse un tempestivo riscontro del ricevimento della comunicazione.

Il Preposto (e il Sostituto) sono a disposizione per fornire assistenza ai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e alle persone loro strettamente legate* per l'espletamento degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti, presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico xxxxxxxxxxxx (Preposto), xxxxxxxxxxxx (Sostituto).

Pubblicazione delle informazioni

In conformità al RE, la Società pubblica le informazioni ricevute, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società, deve avvenire con le modalità stabilite dall'art. 66, commi 2 e 3, RE, ossia mediante l'invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
 - b) ad almeno due agenzie di stampa
- con trasmissione contestuale alla Consob.

06.02 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto dei *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e delle persone loro strettamente legate* la comunicazione alla Consob di cui al punto 06.01 a condizione che venga sottoscritto un apposito **accordo scritto**, in virtù del quale i soggetti medesimi si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di comunicazione alla Consob.

Il soggetto competente alla (definizione e) sottoscrizione dei predetti accordi è **PRE**, che provvederà ad informarne contestualmente il Preposto.

I soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate comunicano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni, entro due (2) giorni dalla data di effettuazione, le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati da loro effettuate, tramite invio del modello di cui all'**Allegato B** con una delle seguenti modalità:

- c)** invio a mezzo mail:
 - quanto al Preposto all'indirizzo xxxxxxxxxxxx con copia alla segreteria all'indirizzo xxxxxxxxxxxx;
 - quanto al Sostituto all'indirizzo xxxxxxxxxxxx con copia alla segreteria all'indirizzo xxxxxxxxxxxx;
- d)** in subordine, in formato cartaceo, via fax:
 - quanto al Preposto al n. xxxxxxxxxxxx;
 - quanto al Sostituto al n. xxxxxxxxxxxx;
- e)** oppure con consegna *brevi manu* presso l'ufficio del Preposto o del Sostituto in Milano, Via Civitali 1.

Il Preposto, ricevuta la comunicazione dai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti* e dalle *persone loro strettamente legate*, con le stesse modalità fornisce alle stesse un tempestivo riscontro del ricevimento della comunicazione.

La comunicazione verrà trasmessa direttamente dalla Società tramite NIS.

In caso di impossibilità temporanea di utilizzo del NIS la Società provvederà all'invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero 06.84.77.612 ovvero
- e-mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT

PARTE VII – Termini, contenuti e modalità di comunicazione delle operazioni compiute da parte degli azionisti rilevanti

07.01 Premessa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, gli *azionisti rilevanti* devono comunicare alla **Consob** le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, che non vi provvedano direttamente, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽¹⁾.

Gli *azionisti rilevanti* **pubblicano** le anzidette informazioni relative alle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽²⁾.

07.02 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli *azionisti rilevanti*, la comunicazione alla Consob e la pubblicazione di cui sub 07.01., a condizione che venga sottoscritto un apposito **accordo scritto**, in virtù del quale gli *azionisti rilevanti* si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di cui comunicazione alla Consob e di pubblicazione.

Le attività di cui al presente paragrafo saranno definite operativamente tramite apposita procedura.

Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è **PRE**, che provvederà ad informarne contestualmente il Preposto.

⁽¹⁾ Si segnala che resta fermo per gli azionisti l'obbligo, previsto dall'art. 120 TUF, di comunicazione alla Società ed alla Consob delle variazioni (in aumento ed in diminuzione) delle partecipazioni rilevanti nella società (2%, 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di 5), secondo le modalità (modelli 120) e nei termini (entro 5 giorni di mercato aperto) previsti dall'art.117 e seguenti del RE.

⁽²⁾ La pubblicazione avviene con le modalità stabilite dall'art. 66, comma 2, RE, ossia mediante l'invio di un comunicato:
a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.

PARTE VIII – Divieto di compiere operazioni in determinati periodi dell’anno

08.01 Riserva di facoltà

E' rimessa alla facoltà del Consiglio di Amministrazione introdurre eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei *soggetti rilevanti* nella Società ed ai *soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti* in determinati periodi dell'anno delle *operazioni* di cui alla presente Procedura.

PARTE IX – Norme finali

09.01 Diffusione della Procedura

La presente Procedura sarà portata a conoscenza di tutti i destinatari a cura di LEG.
La Procedura, le disposizioni di legge e regolamentari richiamate, sono messi a disposizione sull'area condivisa H/ sotto la cartella "Internal Dealing".

09.02 Controllo sul rispetto della Procedura

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della presente Procedura è rimessa al Preposto al Controllo Interno.
Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Preposto al Controllo Interno la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare al Preposto al Controllo Interno eventuali violazioni della Procedura di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

09.03 Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal **1° Aprile 2006**.

09.04. Modifiche e integrazioni del Procedura

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche della Parte V scaturenti da variazioni della normativa vigente che richiedano immediata applicazione e non comportino discrezionalità nell'attuazione, che potranno essere apportate da PRE con decorrenza immediata e saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva all'adozione di tali modifiche.

Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 09.01.



ALLEGATI

Allegato A alla Procedura

ELENCO DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI DIREZIONE E DEI DIRIGENTI AVENTI REGOLARE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETENTORI DI POTERI DECISIONALI

Il presente elenco identifica, con riferimento alla società **RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.**, i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 58/1998, previsti dall'art. 152-sexies, comma 1, lettera c2), ossia "i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato".

Soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società:

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Allegato B alla Procedura

SCHEMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7, Procedura Emittenti

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE				
1.1 DATI ANAGRAFICI				
SE PERSONA FISICA				
COGNOME	NOME		SESSO*	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA	STATO DI NASCITA
DOMICILIO PER LA CARICA*				
RAGIONE SOCIALE	SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST			
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA *	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)		
SEDE LEGALE*				
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO				
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE DI UN EMITTENTE QUOTATO				S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO				S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI PUNTO C. 1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO				S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO				S/N
2. EMITTENTE QUOTATO				
RAGIONE SOCIALE				CODICE FISCALE*

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
PERSONA RILEVANTE						S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)						S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE						SIN
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹						
SE PERSONA FISICA						
COGNOME	NOME			SESSO*		
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *		
RESIDENZA ANAGRAFICA						
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST						
RAGIONE SOCIALE						
CODICE FISCALE*	FORMA * GIURIDICA	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)				
SEDE LEGALE*						

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime.

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE /S/N ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITA'	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITA' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART.152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZ. COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTA' ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO	AZIONE SOTTOSTANTE	INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)		DATA SCADENZA	NOTE
						PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITA' DEL SOTTOST.	PREZZO DESERIZIO O REGOLAMENTO (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)											

TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

X = scambio

³ Il codice isin deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto

dell'operazione: AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di un'operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato Procedura italiano

MERC-ES = transazione sul mercato Procedura estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con

azioni ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o Procedura di altri contratti derivati(*future/swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

⁷ Indicare la tipologia di

operazione: A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE = call European style
PE = put
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante

APPENDICE

APPENDICE

APPENDICE

NORMATIVA RICHIAMATA

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58

Art. 114 (*Comunicazioni al pubblico*)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con Procedura le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

(omissis)

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con Procedura, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso Procedura le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

(omissis)

Procedura di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (*adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005*)¹.

(omissis)

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente Procedura;
- b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- c) "soggetti rilevanti":
 - c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
 - c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;
 - c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di

APPENDICE

adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies

(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

APPENDICE

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

(omissis)